

ALLEGATO "A"
ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 31 DEL 15.07.2019

COMUNE DI GATTICO-VERUNO

(Provincia di Novara)

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 32/2008 E S.M.I.**

TITOLO I - COSTITUZIONE

CAPO I - COMPOSIZIONE

Articolo 1 - Composizione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio prevista dall'art. 148 comma 1 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. e combinato art. 4 della legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i..
2. La Commissione Locale per il Paesaggio è un organo collegiale tecnico-consulativo, composto da 3 (tre) membri compreso il Presidente con diritto di voto. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei membri assegnati, operando con almeno la presenza di due di essi.
3. I componenti la Commissione locale per il paesaggio devono essere in possesso di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alle scienze agrarie e forestali ed alla gestione del patrimonio naturale; con qualificata esperienza nella pianificazione territoriale, gestione del territorio e del paesaggio, progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici, culturale ed ambientali. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente in una delle materie sopra indicate.
4. La Commissione locale per il paesaggio si esprime mediante deliberazione ed è rappresentata dal suo Presidente.

Articolo 2 - Nomina e designazione

1. La Commissione locale per il paesaggio è nominata con Deliberazione della Giunta Comunale, la quale provvede altresì a nominare il Presidente ed il Vice Presidente, tra gli aventi i requisiti previsti dal precedente art. 1, comma 3.
2. In assenza del Presidente sarà il Vice Presidente a ricoprirne le funzioni.
3. Qualora si verificano cause di decadenza a seguito di incompatibilità, di conflitto di interesse, di assenze ingiustificate, di dimissioni volontarie, di impedimento, di decesso, o altre cause ostative, che ad insindacabile giudizio della Giunta comunale costituiscono ragioni per la revoca o decadenza della nomina, quest'ultima provvede alla nomina del componente in sostituzione del membro effettivo dimissionario, decaduto o revocato.
4. Il soggetto nominato in sostituzione del componente dimissionario, decaduto o revocato, deve avere lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.

Articolo 3 - Scadenza

1. La durata in carica della Commissione locale per il paesaggio corrisponde a quella dell'Amministrazione Comunale che l'ha nominata.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione opera in regime di "prorogatio" fino alla nomina della nuova Commissione, e comunque per un periodo non superiore ai 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza.
3. Nel caso di mancato tempestivo rinnovo della nuova Commissione, trovano applicazione ai fini della prosecuzione del servizio tecnico-urbanistico, gli art. 18 e 19 della legge regionale 27 gennaio 2009 n. 3.

Articolo 4 - Incompatibilità

1. Non possono far parte della Commissione locale per il paesaggio contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
2. I componenti della Commissione devono astenersi quando:
 - a) partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di permesso di costruire o altra istanza edilizia di cui al D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;
 - b) sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile oggetto di autorizzazione, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;
 - c) sia parente od affine entro il quarto grado del titolare o del progettista della richiesta di autorizzazione.
3. I Componenti della Commissione non potranno essere contestualmente componenti della Commissione edilizia e/o urbanistica o dello Sportello unico dell'edilizia comunale.
4. I Componenti della Commissione possono essere rieletti per una sola volta. Possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima al Comune.

5. I componenti della Commissione decadono previa opportuna contestazione:

- a) per incompatibilità;
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

Articolo 5 - Sostituzione

1. La decadenza dei componenti la Commissione è dichiarata dalla Giunta comunale, che provvede anche alla eventuale revoca, con provvedimento motivato.

2. La sostituzione dei componenti la Commissione, dimissionari, revocati o dichiarati decaduti, è approvata dalla Giunta comunale, ed i nuovi componenti durano in carica fino alla scadenza naturale della Commissione locale per il paesaggio inizialmente nominata.

CAPO II - ATTRIBUZIONI

Articolo 6 - Attribuzioni della Commissione

1. La Commissione locale per il paesaggio ha il compito di esprimere pareri obbligatori, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite ai Comuni dall'art. 4 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 all'oggetto " Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137)". La Commissione ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. esprime parere nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dagli artt. 146, comma 7, 147 e 159 della citata norma. Alla Commissione è assegnato inoltre il compito di esprimere il parere vincolante previsto dall'art. 49, comma quindicesimo, della legge regionale n. 56/77 e s.m.i.. in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale.

2. Il parere è obbligatorio in tutti i casi in cui è previsto il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale, ovvero l'irrogazione di sanzioni in materia paesaggistica ambientale.

3. La Commissione è tenuta altresì a fornire il proprio parere sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte del Responsabile del procedimento paesaggistico, ovvero su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per casi di particolare specificità e complessità paesaggistica ambientale.

4. La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesaggistico ambientale. In particolare la Commissione valuta:

- a) l'impatto estetico - visuale dell'intervento;
- b) il rapporto con il contesto;
- c) la qualità progettuale.

5. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Articolo 7 - Casi di non obbligatorietà o facoltativi del parere

1. La richiesta di parere alla Commissione locale per il paesaggio non è obbligatoria nei seguenti procedimenti:

- a) permessi di costruire che non incidano sull'esteriore aspetto del fabbricato.

2. Per interventi assoggettati a permesso di costruire il parere della Commissione è facoltativo nelle seguenti ipotesi:

- a) ristrutturazioni interne di immobili manutenzione, restauro e risanamento che non incidano sull'esteriore aspetto del fabbricato;

- b) proroga del permesso di costruire (se non superiore a 12 mesi e per una sola volta);

- c) voltura del permesso di costruire;

- d) diniego di autorizzazione paesaggistica quando il diniego stesso sia automaticamente da ricollegarsi a difformità ambientali;

- e) carenza documentale non integrata in sede istruttoria, tale da determinare il diniego dell'autorizzazione paesaggistica;

- f) nei casi in cui si tratti di rettificare meri errori materiali riscontrati sugli elaborati tecnici già sottoposti all'esame della Commissione.

CAPO III - FUNZIONAMENTO

Articolo 8 - Struttura tecnica comunale per l'istruttoria delle domande

1. In esecuzione alla delibera della Giunta Regionale del 1 dicembre 2008 n. 34-10229 e successive modifiche apportate con deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2008 n. 58-10313, con cui sono stati approvati i criteri cui i Comuni dovranno attenersi per la costituzione della Commissione locale per il paesaggio, il responsabile del procedimento paesaggistico è individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 e s.m.i., con provvedimento di designazione da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale tra il personale dipendente dell'ufficio tecnico comunale.

2. La struttura tecnica per l'istruttoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è individuata presso l'ufficio tecnico comunale, cui è richiesta detta autorizzazione mediante la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame. In conformità ai disposti di cui alla circolare Assessorato Politiche Territoriali della Regione Piemonte prot. 51 del 21/01/2009, i provvedimenti autorizzatori finali, quello edilizio e quello paesaggistico, saranno rilasciati dallo stesso responsabile del provvedimento individuato nella persona del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, dando atto dei due differenti responsabili del procedimento incaricati dell'istruttoria nominati ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 e s.m.i..

3. La Commissione locale per il Paesaggio può rivolgere al Responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Gattico-Veruno, richiesta di chiarimenti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica, chiedendo eventualmente copia di atti o estratti di strumenti urbanistici.

Articolo 9 – Funzioni del responsabile del procedimento paesaggistico

1. Il Responsabile del procedimento paesaggistico nominato ai sensi del precedente art. 8 comma 1, che dovrà essere distinto da quello in materia di edilizia ed urbanistica, svolgerà le seguenti funzioni:

- a) convocare la Commissione locale per il paesaggio;
- b) assicurare la messa a disposizione dei componenti della Commissione locale per il paesaggio, la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame;
- c) acquisire il parere della Commissione locale per il paesaggio, e trasmettere copia degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, alla Soprintendenza unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.;
- d) formulare la proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione con la qualificazione dell'intervento ai fini dell'iter relativo agli aspetti paesaggistici, da trasmettere al responsabile del provvedimento, individuato nella figura del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, il quale provvederà successivamente a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica.

Articolo 10 - Convocazione

1. La Commissione locale per il paesaggio si riunisce, di norma, ogni volta che il Responsabile del Procedimento paesaggistico lo ritenga necessario.

2. La seduta è convocata dal Responsabile del Procedimento Paesaggistico. La convocazione avviene con raccomandata con avviso di ricevimento o con nota da inviarsi tramite fax o posta elettronica almeno tre giorni prima della data della riunione.

3. La Commissione è validamente costituita con la maggioranza dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti.

4. Il Responsabile del Procedimento Paesaggistico ed il Responsabile del Procedimento Urbanistico-Edilizio, ognuno per quanto di competenza, pone a disposizione dei commissari tutta la documentazione necessaria almeno 3 giorni prima della convocazione, per effettuare in tempo utile la presa visione, per la successiva espressione di competenza sulla compatibilità paesaggistico - ambientale.

5. I pareri della Commissione Locale per il Paesaggio vengono resi al Responsabile del Provvedimento Paesaggistico, individuato nella figura del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Articolo 11 - Ordine del giorno

1. Il Responsabile del Procedimento Paesaggistico fissa l'ordine del giorno almeno 3 giorni prima della data della seduta.

2. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della richiesta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, salvo emergenze e opere di pubblica utilità.

Articolo 12 - Relazione degli esperti in materia di tutela paesaggistico - ambientale

1. La relazione dei componenti la Commissione in materia paesaggistico - ambientale, da acquisire in sede di riunione della Commissione, deve essere sottoscritta da almeno due Commissari compreso il Presidente.

Articolo 13 - Pubblicità delle sedute

1. Le riunioni della Commissione locale per il paesaggio non sono pubbliche. E' comunque ammessa la partecipazione alle sedute da parte del progettista e del richiedente l'autorizzazione paesaggistica, esclusivamente qualora la Commissione Locale per il Paesaggio ravvisi la necessità di confronto con tali figure motivata da oggettivi elementi di particolare rilevanza paesaggistica del progetto in esame. In tal caso i soggetti ammessi alla seduta avranno esclusivamente la funzione di ulteriore illustrazione delle scelte progettuali e dovranno lasciare la seduta prima della discussione e della votazione da parte della Commissione Locale per il Paesaggio.

Articolo 14 - Verbalizzazione

1. Le funzioni di Segretario della Commissione locale per il paesaggio sono esercitate a turno da uno dei componenti la Commissione su indicazione del Presidente.

2. Il Segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e da tutti i membri presenti.

Articolo 15 - Sopralluogo

1. E' data facoltà alla Commissione locale per il paesaggio di eseguire sopralluoghi o audizioni dei progettisti, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere del presente regolamento. In casi eccezionali la Commissione può delegare alcuni membri della medesima al sopralluogo o audizione.

Articolo 16 - Compensi

1. In ottemperanza all'art. 183, comma 3 del D.Lgs. n. 42/2004, contenente "Disposizioni finali", la partecipazione alle commissioni previste dal Codice non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto si rimanda alle disposizioni della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i. e della delibera della Giunta Regionale del 1 dicembre 2008 n. 34-10229, come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2008 n. 58-10313, che qui si richiamano espressamente.

2. Il Presente regolamento, divenuto esecutivo, verrà trasmesso alla Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali, Edilizia – Settore Gestione Beni Ambientali, per quanto di competenza.